

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA QUATER

Registro Ordinanze: 741/2006

Registro Generale: 413/2006

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente
LINDA SANDULLI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **01 Febbraio 2006**

Visto il ricorso 413/2006 proposto da:

CALO' GIUSEPPA
ALBANESI IVANO
AMBROSI CRISTIANA
CARANTI LAURA
CHIMISSO PAOLO
GIORGI PAOLO
PESCE PIERO
PRUDENTE MASSIMO
SANGUINETTI MARIO
ROBERTI CATERINA
VOLPE DANIELA
PIANGATELLI LORENZO
MARZOLI CAROLINA
COZZATELLA LORELLA
CASCONE MARIA
CAPORILLI CRISTINA
AMMASSARI CLAUDIO

rappresentato e difeso da:

DE LIBERATO AVV. FRANCESCA
SALERNI AVV. ARTURO

con domicilio eletto in ROMA

VIALE CARSO, 23
presso SALERNI AVV. ARTURO

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della circolare 84/05 avente ad oggetto: linee guida per la definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che il ricorso non pare "prima facie" manifestamente infondato con riferimento:

-) al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell'alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;

-) al quarto motivo di gravame, relativo all'inserimento della religione cattolica nell'ambito delle materie curriculari, per violazione dell'art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006.

Mario Di Giuseppe

Presidente

Umberto Realfonzo

Consigliere, relatore

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
SEZIONE TERZA QUATER**

Registro Ordinanze:1502/06

Registro Generale: 810/20016

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons., relatore
UMBERTO REALFONZO Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2006

Visto il ricorso 810/2006 proposto da:
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA - (FLC-CGIL)

rappresentato e difeso da:

*BUCCELLATO AVV. FAUSTO
BARSANTI MAUCERI AVV. ISETTA*

con domicilio eletto in ROMA

contro

*MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della Circolare Ministeriale n. 84/05 recante le linee guida per definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art.36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2006 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, considerato che la precedente ordinanza di questo Tribunale (n. 741/06) ha valenza erga omnes anche per quanto attiene all'insegnamento della religione; che la nota impugnata con i motivi aggiunti utilizza una formula ambigua che consentirebbe di vanificare l'ordine di questo Giudice; che, pertanto deve essere chiarito come il riferimento all'art. 309 del T.U. non consenta di ritenere che si possa continuare a redigere la parte del "portfolio" relativa alla religione, già sospesa da questo Tribunale;

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2006.

Mario Di Giuseppe
Carlo Taglienti

Presidente
Consigliere, relatore

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
Lì 16.03.06

IL Segretario di Sezione